

## **FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

**OGGETTO: Somministrazione di fornitura di cancelleria per gli uffici comunali anno 2022 – codice CIG ZAC365B90B .**

*Affidamento diretto previa indagine di mercato art. 1 comma 2, D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 e art. 51, D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021.*

### **Articolo 1. Oggetto e durata della somministrazione**

Il presente documento disciplina la somministrazione di cancelleria varia per gli Uffici del Comune di Scandicci, ex art. 1559 e ss c.c., secondo la descrizione e le modalità indicate nel presente capitolato.

Il periodo contrattuale interessa l'anno 2022 con decorrenza dalla data di stipula del contratto, ai sensi dell'art 32 c. 14 D.Lgs 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere.

Il contratto prevede la somministrazione con previste consegne a cadenza indicativamente mensile. L'Amministrazione comunale si riserva di apportare modifiche a mera valenza organizzativa nelle modalità di esecuzione della somministrazione.

Trattandosi di mera somministrazione, non sono previsti rischi da interferenze di cui al D.lgs.81/2008, ai sensi della Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5.03.2008. Per tutto ciò l'importo degli oneri per interferenze è pari a zero.

Qualora la somministrazione di cui trattasi, durante la durata del contratto, dovesse rientrare tra quelle oggetto delle convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A. ai sensi dell'art. 26, 1° comma, della legge 23/12/1999, n. 488, il Comune di Scandicci, e se i parametri di tali convenzioni dovessero risultare migliorativi rispetto a quelle del presente capitolato, avrà diritto di recesso secondo la procedura di cui all'art. 1, tredicesimo comma, del D. L. 6 Luglio 2012, n.° 95, convertito nella legge 7 Agosto 2012, n.° 135.

Qualora la somministrazione di cui trattasi, sempre durante la vigenza del contratto, dovesse rientrare tra quelli al settimo comma del predetto art. 1 del D. L. 6 Luglio 2012, n.° 95, si intenderà efficace la condizione risolutiva ivi prevista. In tal caso, all'impresa saranno corrisposte le spettanze per le sole prestazioni effettivamente fornite fino a quando si sarà verificata la condizione risolutiva di cui trattasi.

Il corrispettivo del presente appalto è determinato a misura, cioè sulla base delle quantità effettivamente richieste e ordinate e quantificato fino alla concorrenza di € 3.280,00 IVA esclusa.

### **Articolo 2. Descrizione e caratteristiche delle somministrazioni.**

I prodotti offerti dovranno essere conformi a quanto indicato nella colonna B "Elenco Descrittivo della merce" del documento denominato "Quotazione Elenco Prodotti Cancelleria anno 2022". Dovranno essere di buona qualità ed, in ogni caso, dovranno essere idonei all'uso cui sono destinati.

Tutti i prodotti dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita e il trasporto.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire la conformità dei prodotti alle normative o ad altre disposizioni internazionali riconosciute ed, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori.

### **Articolo 3. Modalità e termini della somministrazione**

La consegna degli articoli dovrà essere effettuata direttamente, a cura e spesa dell'impresa affidataria c/o la sede comunale della U.O. Appalti e Contratti piazzale della Resistenza 1 Palazzo comunale, per le quantità che verranno indicate nell'ordine di somministrazione. L'amministrazione si riserva di comunicare all'impresa affidataria eventuali variazioni che dovessero verificarsi in caso di diverso luogo di consegna.

Le consegne dovranno essere effettuate come da indicazioni dell'Ufficio Economato, al piano 6 SETTORI OLTRE SEGRETERIA GENERALE .

Per la regolare esecuzione, la ditta affidataria, prima dell'inizio delle somministrazioni, dovrà segnalare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla somministrazione.

L'Amministrazione si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse insorgere durante l'espletamento della somministrazione. In caso di impedimento o assenza del Referente, l'operatore economico affidatario dovrà darne tempestiva notizia all'Amministrazione, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'operatore economico affidatario.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dall'Amministrazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'impresa affidataria.

L'operatore economico affidatario dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione, al fine di fornire chiarimenti sulle modalità di ordine e di consegna, stato degli ordini e delle consegne:

- e-mail del referente;
- un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 8,30 e le 17,30 in tutti i giorni dell'anno lavorativi esclusi sabato, domenica e festivi.

### **Articolo 4. Ammontare della somministrazione**

Il contratto si intenderà stipulato a misura e l'affidamento sarà effettuato con riferimento al criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), D.Lgs 50/2016, attenendosi alle presenti precisazioni:

Tutto ciò fermo restando che le quantità degli articoli da somministrare non sono predeterminate nel numero ma verranno effettuate secondo le necessità del Comune di Scandicci e saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari offerti. La somministrazione di cui trattasi verrà, quindi, effettuata, nel corso dell'intero periodo contrattuale, fino alla concorrenza massima dell'importo finanziato per l'intero periodo. Pertanto l'impresa somministratrice non avrà diritto ad alcun compenso, ristoro o risarcimento per le somministrazioni non effettuate e per quant'altro derivasse dalla mancata esecuzione delle prestazioni, qualora durante la vigenza del contratto non dovesse effettuare somministrazioni per l'intero importo contrattuale.

Quanto sopra ferma restando la facoltà del committente, qualora ciò si rendesse necessario, previo finanziamento della relativa spesa, di chiedere, sempre durante il periodo contrattuale, la prestazione di somministrazioni dei medesimi prodotti oltre l'importo contrattuale anzidetto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente foglio patti e condizioni e dei prezzi unitari risultanti dall'offerta presentata. Possono eventualmente, inoltre, essere previste in occasioni particolari (necessità relative a consultazioni elettorali ecc.) ulteriori quantità di merce con consegne aggiuntive oltre quelle previste a cadenza mensile. La richiesta di tale merce, avverrà previo apposito distinto finanziamento di spesa.

#### **Articolo 5.Osservanza condizioni normative CCNL**

Nell'esecuzione della somministrazione l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dalle imprese del settore di appartenenza.

#### **Articolo 6.Obblighi retributivi, contributivi e assistenziali**

L'impresa affidataria, si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'impresa si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08.

L'impresa si impegna, altresì, ad ottemperare, all'interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi, alla data dell'offerta, a categorie assimilabili e nelle località in cui si svolgono le prestazioni.

L'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento dell'offerta anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'impresa esonera, pertanto, il committente da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente quaderno d'oneri e comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

#### **Articolo 7. Corrispettivo**

I corrispettivi si riferiscono alla somministrazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Sono a carico del fornitore le spese di imballo, trasporto, scarico del materiale (consegna al piano come indicato nei singoli ordinativi) nonché tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al Contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore.

Resta inteso che i corrispettivi s'intendono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

#### **Articolo 8. Controllo qualità**

Il controllo qualità e della corrispondenza delle merci saranno effettuati dalla U.O. Appalti e contratti. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento delle consegne non esonera l'impresa somministratrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

La U.O. Appalti e contratti potrà in qualsiasi momento, al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche indicate nei materiali offerti, effettuare verifiche sulla merce consegnata durante tutto il periodo contrattuale.

Qualora, a seguito di tali accertamenti, i prodotti presentassero difetti, non fossero atti all'uso ovvero non risultassero conformi a quelli offerti, l'impresa sarà obbligata a sostituirli entro 10 (dieci) giorni.

Nel caso di mancata sostituzione della merce entro il suindicato termine, l'Amministrazione Comunale provvederà in proprio all'acquisto di detto materiale addebitando all'impresa aggiudicataria il relativo onere.

#### **Articolo 9 .Inadempienze e penalità**

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare a campione verifiche di conformità dei prodotti.

In ipotesi di ritardo nella consegna, che deve avvenire obbligatoriamente entro il termine di **10 (dieci)** giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1% dell'importo dei beni non consegnati.

Qualora dovessero riscontrarsi ritardi nelle consegne oltre **20 giorni** e/o mancate consegne, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, di provvedere altrove in danno del fornitore e con ulteriore applicazione nei confronti dello stesso di penalità pecuniarie nella misura **€ 25,00 (venticinque euro virgola zero centesimi)** per ogni giorno di ritardo.

In ipotesi di articoli difformi dall'offerta per qualità o marchio e non ritenuti corrispondenti a quelli oggetto della somministrazione, oltre alla richiesta di sostituzione, si applicherà una penale pari al 5% del valore della merce non rispondente.

In ipotesi di ritardo nella sostituzione della merce difforme, sarà applicata una penale pari ad **€ 25,00 (venticinque euro virgola zero centesimi)** per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il quinto giorno previsto per il ritiro, indipendentemente dal suo valore.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti dell'operatore economico aggiudicatario nei confronti dell'Amministrazione .

Gli inadempimenti che daranno luogo alle penali e le eventuali forniture in danno saranno contestati per scritto al Fornitore, che dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

Qualora dette controdeduzioni non siano accolte o siano presentate oltre il citato termine, saranno senz'altro applicate le penali "de quibus".

Il dirigente del Settore 2 "Servizi amministrativi"

Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il responsabile del contratto renderà tempestivamente informata il Fornitore tramite PEC.

Qualora il fornitore manchi anche ad uno degli obblighi assunti, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di risolvere il contratto mediante PEC.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Qualora l'ammontare di dette penalità superi l'importo contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di provvedere rivolgendosi ad altra impresa, con addebito di tutte le spese all'appaltatore inadempiente.

L'avvio del procedimento di risoluzione sarà data comunicazione per scritto, mediante PEC, al Fornitore che dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## **Art. 10 - OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage – revolving doors": I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **Articolo 11. Risoluzione per inadempimento**

In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, e fatta salva ed impregiudicata la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

## **Articolo 12. Clausola risolutiva espressa**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti :

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- in caso di fallimento dell'impresa;

- in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
- in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni della somministrazione;
- in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- venir meno di anche uno solo dei requisiti di cui all'art.38 del D.lgs.12/04/2006 n° 163

### **Articolo 13. Responsabilità dell'impresa somministratrice**

L'operatore economico affidatario è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto della presente somministrazione, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d'appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

L'operatore economico affidatario sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione della somministrazione, fossero arrecati all'Amministrazione.

### **Articolo 14. Fatturazione e Pagamenti.**

Il pagamento sarà effettuato, previe le verifiche d'uso, con apposito atto di liquidazione a seguito della presentazione della relativa fattura, in formato elettronico, debitamente controllata dall'Ufficio Economato.

L'Amministrazione Comunale, a decorrere dal 31/03/2015, deve accettare esclusivamente fatture emesse in forma elettronica, in ottemperanza del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 Aprile 2013 (e del relativo allegato "A" che ne stabilisce il formato), entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è: **UFGZWQ**.

**Oltre al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, deve essere indicato anche il Codice Identificativo Gara (CIG) ZAC365B90B la data e il numero della determina di affidamento pena il rifiuto della fattura elettronica.**

Ulteriori informazioni in merito potranno essere trovate nelle "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica", pubblicate sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it); la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio è, invece, disponibile sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

L'I.V.A. verrà versata dalla Amministrazione Comunale mediante la cosiddetta scissione dei pagamenti (split payment), ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/72.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/10, gli appaltatori di lavori, servizi e forniture pubblici devono assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi di tali conti correnti dedicati dovranno essere trasmessi, a pena di risoluzione immediata del presente rapporto contrattuale, a questa Amministrazione entro sette giorni dalla accensione congiuntamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (così come specificato nella relativa autocertificazione).



### **Articolo 15. Tempi e Modalità di pagamento**

Il pagamento del corrispettivo della somministrazione e del servizio verrà effettuato entro il termine di legge calcolato dalla data di ricezione della relativa fattura (D.L.gs 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.) previa verifica della regolarità della prestazione eseguita e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario di cui all'articolo precedente, subordinatamente all'inoltro dell'atto di liquidazione al Servizio Finanziario, competente all'emissione del mandato di pagamento.

### **Articolo 16. Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente l'esecuzione del contratto stipulato, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con rinuncia a qualsiasi altro.

### **Articolo 17. Trattamento dei dati personali**

Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/bando, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci. Per maggiori informazioni sul tema, si rinvia alla specifica scheda "GDPR- Informativa appalti", disponibile nella documentazione di gara.

### **Articolo 18. Rinvio a norme vigenti**

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a ciò che è previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici, nonché alla altre norme applicabili in materia e, in particolare, al D.L.gs 50/2016 ed agli artt. 1559 e segg. del codice civile.

### **Articolo 19 Codice di comportamento**

L'Affidatario si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al DPR 16/04/2013 n. 62, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scandicci, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24/02/2022.

Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi.

**IL DIRIGENTE**  
**SETTORE 2 Servizi Amministrativi**

Dott. Simone Chiarelli